Prot. n. 0030092 del 20/04/2020 - [UOR: SET-CPD - Classif. VII/1]

AREA RISORSE UMANE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ai Presidi di Facoltà

Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili Amministrativi Delegati delle Facoltà, della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e dei Dipartimenti

LORO SEDI

Oggetto: Art. 37, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. - Art. 4, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. – Art. 87, comma 5, e art. 103, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. - Art. 1, comma 1, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e 10 aprile 2020. Sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
Disposizioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Come noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, e in particolare l'art. 1, comma 1, lett. m), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dal 08.03.2020 al 03.04.2020 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002
Area Risorse Umane
Settore Concorsi Personale Docente
P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma
T (+39) 06 49912130
scdocenti@uniroma1.it
www.uniroma1.it

Per medesime finalità di contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia, l'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, ha esteso all'intero territorio nazionale dal 10.03.2020 al 03.04.2020 l'efficacia della disposizione di cui all'art. 1, lett. m) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in base al quale sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

Per le finalità indicate nei provvedimenti summenzionati, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all'art. 87, comma 5, ha disposto la sospensione per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, e dunque fino al 16.05.2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e all'art. 103, comma 1, ha previsto che «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*».

Con la nota prot. n. 23942 del 20.03.2020 dell'Area Risorse Umane sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Successivamente, con la nota prot. n. 25602 del 30.03.2020, a seguito di interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato aggiornato, parzialmente modificato e integrato il contenuto della nota prot. n. 23942 del 20.03.2020 ed è stato indicato alle Strutture che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che "al fine del computo dei termini procedimentali ed endoprocedimentali di tutte le procedure, comprese quelle per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione e analoghi (ivi inclusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la proposizione delle istanze di ricusazione), occorre applicare la disposizione di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base al quale «*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,*

finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»".

In data 9 aprile 2020 il quadro normativo innanzi illustrato, in relazione al quale sono state emanate le note dell'Area Risorse Umane prot. n. 23942 del 20.03.2020 e 25602 del 30.03.2020, è stato integrato dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2020, n. 22 e n. 23 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

In particolare l'art. 4 del D.L. n. 22/2020 ha chiarito che «*La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure*».

L'art. 37, comma 1, del D.L. n. 23/2020 ha disposto che «*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020*».

Da ultimo l'art. 1, comma 1, lett. q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 ha confermato per le procedure concorsuali pubbliche la vigenza delle disposizioni previste dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si fa inoltre presente che nel comunicato del 09.04.2020 disponibile al link http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-03-2020/comunicato il Dipartimento della Funzione Pubblica non menziona le procedure concorsuali tra i procedimenti amministrativi soggetti alla proroga della sospensione dei termini disposta dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020.

A seguito delle ultime disposizioni introdotte dai decreti-legge 8 aprile 2020, nn. 22 e 23, si rende necessario aggiornare le indicazioni fornite con le succitate note dell'Area Risorse Umane, al fine di adeguare l'interpretazione delle precedenti disposizioni, formulata nell'immediatezza della loro adozione, alla luce di quanto disposto dai provvedimenti successivi, nonché di fornire alle Strutture in indirizzo e alle Commissioni giudicatrici istruzioni vincolanti per l'utile svolgimento di tutte le procedure concorsuali.

Al riguardo, si deve in ogni caso evidenziare che qualunque intervento ermeneutico non può che essere operato *rebus sic stantibus*, al momento attuale, ed è soggetto ad

eventuali ulteriori modifiche, a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti normativi, ovvero a seguito degli emendamenti ai provvedimenti precedentemente emanati approvati dal Parlamento in sede della loro conversione in legge.

Sulla base della disposizione di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contenuta nell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 22/2020 e delle indicazioni che si possono trarre dal comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica del 09.04.2020, si riepiloga e si ritiene che:

a) la norma di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 abbia sospeso esclusivamente lo svolgimento delle prove concorsuali delle procedure per l'accesso al pubblico impiego;
b) le prove di esame delle predette procedure possano espletarsi anche nel periodo di sospensione, qualora siano svolte in modalità telematica;
c) i termini procedimentali relativi a tutte le procedure concorsuali non siano più ulteriormente assoggettati *ope legis* alla sospensione prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020 fino al 15.05.2020.

Pertanto, in base a quanto innanzi illustrato:

1. Ai sensi dell'art. 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, per le seguenti procedure per l'accesso al pubblico impiego:
    - procedure selettive di chiamata a ricercatore a tempo determinato di tipologia A indette ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010;
    - procedure selettive di chiamata a ricercatore a tempo determinato di tipologia B indette ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010;
    - procedure selettive di chiamata per il conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato, indette ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005;
    - procedure di trasferimento presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dei Ricercatori a tempo indeterminato indette ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 29, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    - procedure selettive di chiamata a professore di I o di II fascia indette ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;

- procedure selettive di chiamata a professore di I o di II fascia riservate ad esterni Sapienza, indette ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010;
- procedure valutative di chiamata a professore di I o di II fascia riservate ad interni Sapienza indette ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010;

lo svolgimento delle prove concorsuali è consentito nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, altrimenti è sospeso fino al 16.05.2020, (ovvero fino al diverso termine che sarà stabilito dalla legge di conversione del predetto decreto e/o da successivi provvedimenti normativi). La modalità telematica dovrà avvenire attraverso l'impiego di strumenti informatici che garantiscano la pubblicità della seduta in video e in audio non solo ai Componenti della Commissione giudicatrice e ai candidati, ma anche a terzi, secondo le indicazioni fornite dall'Area Risorse Umane con le note prot. nn. 23942 del 20.03.2020 e 25602 del 30.03.2020;

2. Non sono assoggettate alla sospensione delle prove concorsuali disposta dall'art. 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le procedure concorsuali che non siano finalizzate all'accesso al pubblico impiego e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:
   - le procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 Legge n. 240/2010,
   - le procedure selettive per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs n. 165/2001;
   - le procedure selettive per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca.

In ordine alla non ulteriore assoggettabilità *ope legis* dei termini procedimentali relativi a tutte le procedure concorsuali, alla sospensione prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020, fino al 15.05.2020, si fa presente che, sebbene l'interpretazione delle norme del decreto-legge n. 18/2020 innanzi formulata appare coerente con quanto disposto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto, in base al quale "*Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli*

da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati", appare doveroso garantire l'affidamento riposto dai candidati e dai componenti delle Commissioni giudicatrici nell'interpretazione delle disposizioni innanzi menzionate contenuta nella nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 25602 del 30.03.2020.

Pertanto, con la presente circolare si dispone che:

3. a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito web di Ateneo, per tutte le procedure concorsuali gestite dagli Uffici centrali e dalle altre Strutture di questo Ateneo, ricominciano a decorrere i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi pendenti alla data del 23.02.2020 ed iniziano a decorrere i termini delle medesime procedure, la cui decorrenza avrebbe dovuto iniziare successivamente a tale data;
4. le domande di partecipazione e le istanze di ricusazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici di tutte le procedure concorsuali indicate al punto 3, pervenute successivamente al 23.02.2020 e fino al giorno di pubblicazione della presente circolare sul sito web di Ateneo devono considerarsi validamente presentate, anche se pervenute successivamente alla scadenza naturale del termine previsto dal bando, ovvero dal provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.

Si invitano le SS.LL. a trasmettere la presente circolare a tutte le Commissioni giudicatrici.

Per chiarimenti potrà essere contattata l'Area Risorse Umane al seguente recapito telefonico: 0649912130.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente
IL RETTORE

Firmato digitalmente da
ANDREA PUTIGNANI
C = IT